

# COMUNE DI COAZZE

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



### REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

#### **Art. 1: Principi generali**

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria di 1° grado del territorio comunale.
2. È istituito per concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica degli alunni.
3. È organizzato dal Comune in conformità alle norme contenute nel D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della circolare emanata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n.23/1997.

#### **Art. 2: Organizzazione e funzionamento**

1. Il servizio, improntato secondo criteri di qualità, efficienza ed economicità, è gestito in economia dall'Ente mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale e personale proprio.
2. L'amministrazione comunale, sulla base delle richieste presentate dagli utenti e compatibilmente con gli orari scolastici, predispone annualmente un "piano di trasporto" che definisce il tragitto degli scuolabus e i punti di fermata.
3. I punti di fermata dei mezzi addetti al trasporto alunni sono indicati con apposita segnaletica.
4. Il piano di trasporto resta in vigore per tutta la durata dell'anno scolastico ed è modificabile in corso d'anno solo per motivi di funzionalità del servizio stesso o per cause di forza maggiore.
5. Il servizio di trasporto ha inizio in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico e termina l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.
6. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.

#### **Art. 3: Domande di ammissione**

1. Le domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico - compilate su apposito modulo emesso dall'Ufficio preposto e disponibile presso lo stesso ufficio o sul sito web del Comune - devono essere presentate entro la scadenza disposta dall'Amministrazione. Per il tramite della scuola, un apposito avviso viene trasmesso alle famiglie degli alunni al fine di rendere noto tale adempimento.
2. L'iscrizione al servizio deve essere formalizzata e rinnovata dagli utenti ogni anno scolastico.
3. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi (vedi art. 2 comma 6). La famiglia si impegna con il medesimo modulo a essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona maggiorenne delegata.

4. Le domande presentate oltre il termine sono sottoposte alla valutazione dell'Ufficio preposto.

#### **Art. 4: Disciplina generale delle tariffe**

1. Il servizio di trasporto scolastico rientra fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 ed è pertanto assoggettato al contributo delle famiglie per l'importo determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Gli importi dovuti per l'utilizzo del servizio sono definiti ogni anno e sono suddivisi come segue:

- a) Prima rata: da versarsi entro il 31 settembre dell'anno scolastico di riferimento;
- b) Seconda rata: da versarsi entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento;
- c) Terza rata: da versarsi entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

3. Il contributo deve essere corrisposto interamente, anche se l'utilizzo del servizio durante l'anno non è costante. Solo in caso di assenza per malattia certificata superiore a gg. 30 l'Ufficio provvede alla determinazione dell'importo dovuto in base al mancato utilizzo del servizio.

4. In caso di morosità il Comune procede al recupero coattivo degli insoluti secondo le procedure di legge vigenti.

5. Nel caso in cui gli alunni arrivino in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, in accordo con la Dirigenza Scolastica, sono assistiti dal personale non docente in servizio nelle rispettive scuole, senza ulteriori spese per gli utenti.

#### **Art. 5: Ritiro e richiesta di sospensione temporanea dal servizio**

6. L'utente che durante l'anno scolastico intende rinunciare al servizio di trasporto scolastico, deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio preposto.

#### **Art. 6: Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio**

7. Gli autisti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del codice della strada e a condotte che consentano il regolare servizio.

8. Gli autisti impiegati nel servizio di trasporto sono tenuti a un comportamento rispettoso, corretto e comprensivo nei confronti dei ragazzi, pur mantenendo sempre la dovuta disciplina.

9. Il personale è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e delle attrezzature affidategli.

10. La responsabilità del conducente dello scuolabus è limitata esclusivamente alla fase del trasporto dei ragazzi; in nessun caso la responsabilità si protrae alla fase di attraversamento della strada o di ritorno a casa dopo che l'alunno è sceso alla fermata di competenza in presenza di un genitore o di un adulto delegato. Spetta alla famiglia provvedere alla sicurezza del ragazzo nel tragitto tra la fermata e la propria abitazione.

#### **Art 7: Sicurezza**

1. I piani di trasporto del Servizio sono stabiliti dall'Amministrazione in modo da assicurare la massima sicurezza possibile agli utenti. In particolare i punti di salita e discesa dagli scuolabus devono essere individuati al momento dell'iscrizione in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento delle strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità delle strisce pedonali.

2. La salita e la discesa dagli scuolabus può avvenire solo alle fermate predisposte dall'Amministrazione comunale.

3. Qualora dovessero rendersi necessari cambiamenti nello svolgimento del servizio, l'Ufficio comunicherà tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni di percorsi e fermate.

4. L'Amministrazione Comunale non si assume nessuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti alla salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

dal personale scolastico.

6. La famiglia, direttamente o attraverso un proprio delegato, è tenuta ad accompagnare e riprendere il proprio figlio alla fermata e all'orario stabiliti, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e discesa.

7. In assenza dei genitori o loro delegati in attesa alla fermata, l'autista è tenuto a trattenere a bordo del veicolo il minore e ad accompagnarlo presso il soggetto individuato dall'Amministrazione, attraverso apposita convenzione, che provvede a contattare i genitori o loro delegati e assume la custodia del minore fino al suo ritiro.

8. In caso di reiterate situazioni di mancata cura della sicurezza da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, il servizio può essere temporaneamente o definitivamente sospeso.

9. L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa degli utenti, dei mezzi e degli autisti.

### **Art. 8: Cause di sospensione del servizio**

1. L'utilizzo del servizio di trasporto rappresenta in momento educativo attraverso il corretto e rispettoso utilizzo di un bene della comunità e l'osservanza delle regole che tale uso comporta.

2. Gli alunni sono quindi tenuti a un comportamento educato e corretto, che non arrechi disturbo al conducente o ad altro personale e che non metta in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri, mostrando altresì rispetto per le raccomandazioni impartite dal personale operante sul mezzo. Quando il mezzo è in movimento, agli alunni è fatto assoluto divieto di viaggiare in piedi, spostarsi dal proprio posto e sporgersi dai finestrini.

3. Qualora si verificano episodi di comportamento scorretto da parte degli utenti, l'autista provvederà a segnalare tempestivamente l'accaduto alla scuola che ne informerà opportunamente la famiglia. Nei casi più gravi e in accordo con l'Istituto Scolastico, questo Ufficio, potrà disporre la sospensione per 5 giorni dall'utilizzo del servizio ovvero, in caso di reiterato comportamento scorretto degli alunni già ammoniti, la sospensione definitiva.

4. Possono accedere al servizio solo gli utenti in regola con i pagamenti.

### **Art. 9: Cause di interruzione del servizio**

1. Il servizio di trasporto non è garantito in caso di interruzione del servizio scolastico, di modifiche nell'orario di entrata e di uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ATA o per cause di forza maggiore (es. avverse condizioni meteorologiche, interruzione della viabilità, danni non prevedibili agli scuolabus).

2. Il Comune si impegna in tali casi, ad avvertire le famiglie nei modi e nei tempi possibili.

### **Art. 10 Disciplina delle uscite didattiche e culturali**

1. Oltre al normale trasporto scolastico, l'Amministrazione mette a disposizione il servizio scuolabus anche per lo svolgimento di attività didattiche, culturali e sportive che si svolgano entro il proprio territorio comunale o nel territorio del Comune di Giaveno e Valgioie, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale.

2. La disponibilità degli scuolabus viene concessa nell'orario di servizio del personale.

3. Annualmente sono stabiliti il numero di uscite gratuite concesse alle classi e la quota con cui gli utenti devono partecipare alle spese del servizio per le uscite didattiche.

4. Le scuole devono far pervenire le richieste di utilizzo degli scuolabus nonché tutte le informazioni relative al numero degli alunni da trasportare, le destinazioni e gli orari. L'Ufficio, esamina le richieste, provvede a programmare il servizio coordinando le risorse disponibili in base alla effettiva disponibilità di mezzi e personale.